

Cass., civ. sez. II, del 4 giugno 2019, n. 15177

Con il primo mezzo d'impugnazione proposto la ricorrente denuncia violazione delle disposizioni normative ex art 1111, 1112 e 1965 cod. civ. nonché art 324 cod. proc. civ. in relazione alla statuizione del Collegio romano circa la ritenuta ammissibilità della domanda di divisione del bene comune.

Osserva la M come, con l'accordo di natura transattiva del 1992, il D, non già, ebbe ad assumere impegno di non chiedere la divisione, bensì a rinunciare all'azione tesa alla divisione, sicché detta azione giudiziale non può più esser proposta.

Inoltre osservava come il patto di rimanere in comunione, per la durata consentita dalla legge, si prospetti, non già, quale condizione dell'azione, bensì presupposto processuale.

Non sussiste la dedotta violazione di legge sotto entrambi i profili lumeggiati in ricorso.

Difatti, come anche ricorda la stessa impugnante, ex art 1111 comma 1 cod. civ., è facoltà del comunista poter sempre chiedere la divisione del bene comune, sicché la rinuncia all'azione intrapresa per pervenire alla divisione del bene comune non comporta il venir meno definitivo della facoltà di chiedere la divisione, poiché così previsto dalla legge.

Quanto poi alla natura di presupposto processuale del patto di non chiedere la divisione, disciplinato dalla norma in comma 2 art. 1111 cod. civ., va rilevato come detto patto non già condiziona la validità dell'instaurato procedimento - natura propria della situazione qualificata siccome presupposto processuale -, bensì solo la possibilità dell'attore di ottenere sentenza favorevole - natura propria della condizione dell'azione -.

Difatti, entro il termine decennale dalla pattuizione, il Giudice dovrà rigettare la domanda di divisione proposta, mentre se la pronunzia interviene scorso detto termine, nulla osta alla decisione favorevole.

L'argomento critico portato dalla M per individuare nel patto di rimanere in comunione un presupposto processuale si fonda sull'osservazione che la disposizione in comma secondo opera riferimento alla norma portata nel primo comma, che disciplina il diritto del comunista di domandare, anche, giudizialmente la divisione.

In effetto però il disposto ex comma 2 art 1111 cod. civ. si limita a disciplinare l'eccezione alla libertà della parte di chiedere la divisione, rappresentata dalla durata del patto di rimanere in comunione, senza cenno alcuno alla facoltà di agire in giudizio di cui al primo comma.